



## **DISCIPLINARE DI GARA**

### **PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA A UTENTI MINORI E ADULTI CON GRAVI DISABILITA' AFFETTI DA PATOLOGIE CHE POSSONO COMPORTARE ELEVATA PROBABILITA' DI EVENTI CRITICI SIA IN AMBITO SCOLASTICO CHE DOMICILIARE PER L'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA – AMBITO TERRITORIALE DI RIMINI**

#### **INDICE**

- ART. 1 PREMESSA
- ART. 2 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
- ART. 3 OGGETTO DELL'APPALTO E SUDDIVISIONI IN LOTTI
- ART. 4 DURATA DELL'APPALTO, IMPORTO A BASE DI GARA E OPZIONI
- ART. 5 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
- ART. 6 REQUISITI GENERALI E CAUSE DI ESCLUSIONE
- ART. 7 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
- ART. 8 AVVALIMENTO
- ART. 9 SUBAPPALTO
- ART. 10 GARANZIA PROVVISORIA
- ART. 11 PAGAMENTO A FAVORE DELL'AUTORITA'
- ART. 12 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
- ART. 13 SOCCORSO ISTRUTTORIO
- ART. 14 CONTENUTO DELLA PARTE “A” - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
- ART. 15 CONTENUTO DELLA PARTE “B” - OFFERTA TECNICA/ORGANIZZATIVA
- ART. 16 CONTENUTO DELLA PARTE “C” - OFFERTA ECONOMICA
- ART. 17 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
- ART. 18 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA PARTE “A”  
VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
- ART. 19 COMUNICAZIONI E ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE DI GARA
- ART. 20 COMMISSIONE GIUDICATRICE
- ART. 21 APERTURA DELLE PARTI “B” e “C” VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE  
ED ECONOMICHE
- ART. 22 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
- ART. 23 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
- ART. 24 CLAUSOLA SOCIALE
- ART. 25 SICUREZZA SUL LAVORO
- ART. 26 CONOSCENZA E ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI PARTICOLARI
- ART. 27 FORO COMPETENTE
- ART. 28 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
- ART. 29 NORME DI RINVIO

## 1. PREMESSA

Con determina a contrarre n. 465 del 14/02/2018, questa Amministrazione ha deliberato di affidare il servizio di **“Affidamento di assistenza infermieristica a utenti minori e adulti con gravi disabilità affetti da patologie che possono comportare elevata probabilità di eventi critici sia in ambito scolastico che domiciliare per l'Azienda USL della Romagna – ambito territoriale di Rimini - CIG di gara 737868182E”**.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito indicato: Codice).

La presente procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell'art. 58 del Codice, in particolare attraverso il Sistema Informatico per le Procedure Telematiche di Acquisto SATER/Intercenter ai sensi della Delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna 2194/2016, accessibile dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>.

Al fine della partecipazione alla presente procedura è indispensabile:

- un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser;
- la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38 comma 2 del DPR n. 445/2000;
- la registrazione al Sistema con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al successivo punto 1.1 “Registrazione degli Operatori economici”.

Il bando di gara è stato:

- trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea in data 15/02/2018 e pubblicato in data 17/02/2018;
- inviato per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell'art. 2, comma 6, del d.m. 2 dicembre 2016 (G.U. 25.1.2017, n. 20);
- inviato per la pubblicazione sui due quotidiani nazionali e due locali 28/02/2018;
- pubblicato su <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it> e sul profilo del committente <http://www.auslromagna.it>.

La presente procedura di gara è stata inserita nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 21 del Codice.

Il luogo di svolgimento del servizio è su parte del territorio dell'Ausl della Romagna (Provincia di Rimini) - codice NUTS: **ITH59**

**CIG di gara: 737868182E**

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è la D.ssa Carlotta Damerini – [carlotta.damerini@auslromagna.it](mailto:carlotta.damerini@auslromagna.it)

Il Direttore dell'Esecuzione (DEC) sarà individuato e comunicato all'Appaltatore successivamente all'aggiudicazione e comunque al più tardi alla firma del contratto.

### **1.1 Registrazione degli Operatori economici concorrenti.**

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati al Sistema. La registrazione a Sistema dovrà essere effettuata secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito: [http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/guide\\_operatori\\_economici](http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/guide_operatori_economici)

La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e

impegnare l'operatore economico medesimo. L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, nei relativi allegati e le guide presenti sul Sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel Sito o le eventuali comunicazioni.

Una volta ottenuta la registrazione al Sistema, le ditte, dopo aver effettuato l'accesso al sito SATER/IntercentER, dovranno selezionare la voce "Bandi pubblicati", nella sezione "Bandi".

## **2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI**

### **2.1 DOCUMENTI DI GARA**

La documentazione di gara comprende:

- 1) Presente Disciplinare di gara (Allegato/Doc.1)
- 2) Capitolato tecnico (Allegato/Doc. 2)
- 3) Bando di gara GUUE e GURI (Allegato/Doc. 3)
- 4) Dichiarazione per l'esclusione degli obblighi previsti dall'art. 26 del D.lgs. 81/2008 (Allegato/Doc. 4)
- 5) Patto di integrità (Allegato/Doc. 5)
- 6) Modello di domanda di partecipazione e dichiarazioni amm.ve integrative (Allegato/Doc. 6)
- 7) Modello di offerta economica (Allegato/Doc. 7)
- 8) Modello D.G.U.E. (Allegato/Doc. 8)
- 9) Elenco del personale (Allegato/Doc.9)
- 10) Scheda Fornitore (Allegato/Doc.10)

La documentazione di gara, nonché le eventuali rettifiche alla stessa e i chiarimenti saranno pubblicati esclusivamente sui siti: <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it> e <https://amministrazionetrasparente.auslromagna.it/pubblicita-legale/gare>. Ogni successivo riferimento al profilo committente o al sito internet dell'Ausl Romagna o alla piattaforma o Sistema SATER/IntercentER è da intendersi fatto ai suddetti link, che i partecipanti sono tenuti periodicamente a consultare.

### **2.2 CHIARIMENTI**

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare esclusivamente a Sistema secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito [http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/guide\\_operatori\\_economici](http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/guide_operatori_economici) almeno 12 (dodici) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte: non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Le richieste di chiarimento devono essere formulata esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sul Sistema Sater, inoltre saranno pubblicate all'indirizzo internet dell'Ausl Romagna <https://amministrazionetrasparente.auslromagna.it/pubblicita-legale/gare>.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

## 2.3 COMUNICAZIONI

Fatta eccezione per quanto indicato al punto 2.2 (chiarimenti), tutte le comunicazioni, incluse quelle effettuate ai sensi dell'art. 76 del Codice, saranno effettuate mediante il Sistema (quindi per via telematica mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale) all'indirizzo PEC dichiarato dall'operatore economico in fase di registrazione e all'indirizzo PEC (solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, all'indirizzo di posta elettronica) indicato dall'utente in sede di offerta.

È onere dell'operatore economico concorrente provvedere tempestivamente a modificare i recapiti suindicati secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della nuova piattaforma "Registrazione e funzioni base" e "Gestione anagrafica" accessibili dal sito [http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/guide\\_operatori\\_economici](http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/guide_operatori_economici); si declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni in caso di mancato aggiornamento dei recapiti.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

## 3. OGGETTO DELL'APPALTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

La gara è finalizzata alla selezione del contraente per la conclusione di una procedura aperta con un solo Operatore Economico (OE) con la fissazione delle condizioni di fornitura del servizio.

L'oggetto dell'appalto è il "Servizio di assistenza infermieristica a utenti minori e adulti con gravi disabilità affetti da patologie che possono comportare elevata probabilità di eventi critici sia in ambito scolastico che domiciliare per l'Azienda USL della Romagna – ambito territoriale di Rimini", come meglio specificato nel capitolato tecnico.

L'appalto non è suddiviso in lotti.

Ai sensi dell'art. 51, comma 1, del D.lgs 50/2016 il presente appalto non viene suddiviso in lotti funzionali in quanto la prestazione richiesta è una e risulta fortemente integrata, e per motivi gestionali del servizio, la suddivisione in lotti funzionali sarebbe svantaggiosa dal punto di vista economico ed organizzativo, in quanto accrescerebbe la disomogeneità dell'offerta erogativa del medesimo servizio destinato alla stessa tipologia di assistiti.

Spetta all'aggiudicatario la direzione gestionale del servizio per l'intero periodo contrattuale, da rendere con modalità che evitino contestazioni da parte della stazione appaltante e segnalazioni di non gradimento da parte degli utilizzatori del servizio. L'operatore economico aggiudicatario dovrà disporre di organizzazione propria e di attrezzatura autonoma e si impegna ad effettuare il servizio a regola d'arte, diligentemente ed assicura altresì, la rigorosa osservanza delle condizioni previste dal presente capitolato.

Il servizio del presente capitolato deve essere reso in modo da conseguire i risultati attesi dalla stazione appaltante nel rispetto delle attività dell'Azienda Sanitaria, contribuendo a dare un buon servizio agli utenti durante l'esecuzione dello stesso, precisando che le diverse esigenze possono variare nel corso della durata contrattuale, mantenendo sempre come priorità la centralità dell'utente.

Tabella n. 1 – Descrizione delle prestazioni

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P ( <i>principale</i> )	Importo biennale
1	Servizi prestati da personale infermieristico	85141200-1	P	€ 271.300,00

## 4. DURATA DELL'APPALTO, IMPORTO A BASE DI GARA, OPZIONI

### 4.1 DURATA

La durata dell'appalto è biennale (**24 mesi**) – escluso le opzioni, decorrente dalla data di stipulazione del relativo contratto da parte del Direttore dell'U.O. Acquisti Aziendali, o dalla data in cui l'Amministrazione potrà dare avvio all'esecuzione anticipata, ai sensi dell'art. 32 c. 13 D. Lgs. 50/2016.

La stipula, ai sensi del c. 8 dell'art. 32 del D.lgs. 50/16 avverrà entro 60 gg. dall'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva, tuttavia non prima della scadenza del termine dilatorio di cui al c. 9 dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016, ossia non prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

### 4.2 OPZIONI

#### Rinnovo

Ai sensi dell'art. 35 c. 4 del D. Lgs. 50/2016, previa semplice comunicazione notificata all'affidatario entro la scadenza del contratto principale, l'Azienda committente si riserva la facoltà di rinnovare per un ulteriore periodo biennale (24 mesi) il contratto aggiudicato alle medesime condizioni o migliorative del servizio. In forza dell'esercizio del rinnovo del servizio aggiudicato, l'aggiudicatario rimarrà comunque obbligato all'esecuzione del contratto alle medesime condizioni del contratto principale, senza possibilità di sollevare eccezioni. Nessuna pretesa può essere vantata dall'aggiudicatario in caso di mancato esercizio dell'opzione di rinnovo del servizio aggiudicato.

#### Proroga

Alla scadenza della durata iniziale del contratto o alla scadenza dell'eventuale periodo di rinnovo dello stesso, la durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice, nel rispetto del termine dilatorio previsto dall'art. 32 c.9 D.Lgs. 50/2016 e di tutti gli adempimenti post-gara richiesti dal D. Lgs. n. 50/2016, fermo restando che, al fine di evitare soluzioni di continuità nella presente fornitura di servizio - che costituisce servizio pubblico essenziale - l'aggiudicatario rimane impegnato ad eseguire l'appalto fino all'effettivo subentro del nuovo fornitore. Mentre per l'Azienda USL la proroga tecnica è discrezionale, l'aggiudicatario resta impegnato durante tutto il periodo della proroga all'esecuzione del contratto alle stesse condizioni di aggiudicazione, nessuna esclusa.

#### Variante

Altresì, ai sensi dell'art. 35 comma 4 e dell'art. 106 comma 1, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e dell'art. 1331 del Codice Civile, l'PAUSL della Romagna si riserva la facoltà di ampliare, in caso di necessità, l'importo contrattuale per un valore non eccedente il 50% durante la specifica vigenza contrattuale; per vigenza contrattuale si intende sia il contratto biennale iniziale sia il rinnovo biennale sia la proroga tecnica. Tale facoltà si intende da applicarsi una sola volta in tutto il periodo come sopra definito.

### 4.3 IMPORTO A BASE DI GARA

**L'importo a base di gara presunto biennale è pari ad € 271.300,00** (duecentosettantunotrecento/00), iva ed oneri per la sicurezza per rischi da interferenze esclusi. Gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenze - **non soggetti a ribasso** - sono pari a € 0,00 iva esclusa.

L'appalto è finanziato con fondi di bilancio dell'Ente (spesa corrente).

Tale importo è comprensivo di tutte le voci di costo connesse all'espletamento del servizio oggetto del

presente appalto, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: spese per il personale, spese per gli spostamenti degli operatori, spese relative all'assicurazione per la copertura dei rischi da infortuni e danni derivanti dall'espletamento del servizio, spese relative all'organizzazione del servizio, oneri assistenziali, spese di eventuale aggiornamenti e tutti gli altri oneri assunti dall'aggiudicatario, ecc..

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera, che la stazione appaltante ha computato nella percentuale del 82,4% circa sul valore dell'appalto.

La predetta stima è effettuata in ragione della previsione dei fabbisogni di assistenza infermieristica richiesta dell'Azienda USL della Romagna ed è determinata al meglio delle possibilità e conoscenze attuali sul presunto profilo di esecuzione del servizio in gara, nell'arco temporale di durata dell'appalto, fabbisogni indicati all'art. 3 del capitolato di gara.

L'operatore economico si obbliga ad eseguire l'appalto in oggetto, alle condizioni e per l'importo offerto.

Per qualsiasi modifica al contratto durante il periodo della sua efficacia si applica l'art. 106 del Codice degli appalti D.Lgs. 50/2016.

**N.B.:** Durante l'esecuzione del servizio la fatturazione avverrà in base alle ore effettivamente svolte sulla base del costo, calcolato come segue: canone annuale offerto diviso le ore annuali stimate. L'importo unitario risultante rappresenta il corrispettivo orario onnicomprensivo di tutte le spese accessorie che l'aggiudicatario dovrà sostenere per l'espletamento del servizio.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato presunto comprensivo di ogni eventuale opzione, rinnovo o proroga dell'appalto, è pari ad € **746.102,00** (settecentoquarantaseicentodue/00) iva ed oneri per la sicurezza esclusi, come descritto al successivo punto.

\*\*\*\*\*

Si precisa che solo i volumi corrispondenti ai primi due anni del contratto, indicati all'art. 3 del capitolato tecnico sono vincolanti per l'Azienda USL della Romagna in quanto corrispondente alle reali esigenze rilevate al momento della definizione della presente procedura, mentre l'esercizio dell'opzione di acquisto delle ulteriori opzioni, è da ritenersi non impegnativa per l'Azienda USL della Romagna.

L'esercizio dell'opzione di acquisto è subordinato:

1. all'emergere di ulteriori necessità;
2. al reperimento di idonee risorse economiche;
3. alla verifica dell'assenza di convenzione Consip o di servizio aggiudicato dal soggetto aggregatore avente condizioni economiche migliorative.

L'aggiudicatario, al contrario, rimane vincolato all'espletamento degli ulteriori volumi oggetto dell'opzione, alle medesime condizioni offerte, fino alla scadenza dei termini indicati, nel caso in cui l'Azienda USL si avvalga della facoltà di esercitare il diritto di opzione.

Conformemente a quanto espresso all'art. 1, c. 3, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 135) - e tenuto altresì conto degli specifici obblighi di cui agli artt. 19 e 21 della L.R. Emilia-Romagna 24 maggio 2011 e art. 1, c. 449, L. 27 dicembre 2006, n. 296, che impongono agli Enti del SSN di approvvigionarsi attraverso le convenzioni stipulate da Consip Spa o dalla centrale regionale di committenza -, il committente risolve il contratto stipulato qualora durante la sua validità temporale le sopradette centrali di committenza di riferimento (Intercent-ER e/o Consip Spa) rendano disponibili convenzioni, accordi quadro o analoghi strumenti di acquisizione aventi per oggetto identico e/o analogo servizio.

**Qualora prima della scadenza contrattuale intervengano diverse disposizioni normative o siano impartite nuove direttive, anche cliniche, da parte dello Stato o della Regione Emilia-Romagna e/o Comuni (es: ritiro deleghe), o la modifica delle prestazioni da svolgere, che**

**non consentano di proseguire nell'affidamento dell'attività oggetto del presente appalto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto senza che l'aggiudicatario possa pretendere alcun compenso o rimborso o muovere eccezioni di sorta.**

## **5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

**È vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara [ in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla

gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

**Per tutte le tipologie di rete**, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## 6. REQUISITI GENERALI E CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono:

- cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **black list** di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

Gli operatori economici devono possedere, **pena l'esclusione dalla gara**, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016).



Il mancato rispetto delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità (ricompreso nei documenti di cui in allegato) costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

## 7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

### 7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

**a)** Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'Artigianato.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, inserendo la relativa documentazione dimostrativa;  
se cooperativa,

**b)** Iscrizione, per le cooperative sociali, all'albo regionale di riferimento delle cooperative sociali di cui all'art. 9 della L.381/1991 "Disciplina della cooperazione sociale" con indicazione della relativa data di iscrizione;

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

### 7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

**c)** il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio - dal 01/01/2015 al 31/12/2017 - servizi analoghi per un importo complessivo minimo fatturato pari ad euro 300.000,00 iva esclusa (trecentomila/00). Il requisito si ritiene soddisfatto se il concorrente possiede:

- il 100% del fatturato di euro 300.000,00 – ossia **euro 300.000,00 iva esclusa**, per servizi di **assistenza infermieristica rivolta a minori disabili**;

oppure

- una percentuale (%) di fatturato non inferiore all' 80% di euro 300.000,00 – ossia **euro 240.000,00 iva esclusa**, per servizi di **assistenza infermieristica rivolta a minori disabili** e, per la differenza rispetto al 100% è possibile soddisfare il requisito con la necessaria percentuale (%) di fatturato per servizi di **assistenza infermieristica rivolta ad adulti disabili**

(esempi: 80% di assistenza infermieristica rivolta a minori disabili e il 20% di assistenza infermieristica rivolta ad adulti disabili - 85% di assistenza infermieristica rivolta a minori disabili e il 15% di assistenza infermieristica rivolta ad adulti disabili – 90% di assistenza infermieristica rivolta a minori disabili e il 10% di assistenza infermieristica rivolta ad adulti disabili – 95% di assistenza infermieristica rivolta a minori disabili e il 5% di assistenza infermieristica rivolta ad adulti disabili );

Pertanto la ditta dovrà elencare i suddetti servizi analoghi effettuati e fatturati nel periodo indicato, fino alla concorrenza dell'importo minimo richiesto, indicando per ciascun servizio: **ragione sociale** dei destinatari (sia pubblici che privati), l'**oggetto** del servizio, l'**importo** (iva esclusa), la **data** in cui essi sono stati effettuati.

In caso di dimostrato inizio dell'attività inferiore a tre anni il requisito di fatturato richiesto è ridotto del 50% degli importi sopra indicati.

In caso di partecipazione in RTI/Consorzio l'impresa mandataria/consorzio dovrà possedere almeno il 60% del requisito richiesto e la restante quota, cumulativamente tra le mandanti/consorziate per una percentuale non inferiore al 10% ciascuna.

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

**\* In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici, mediante una delle seguenti modalità:**

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- copia conforme del contratto unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto;

**\* In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:**

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- originale o copia autentica dei contratti unitamente a originale o copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto.

Tale requisito viene richiesto in quanto è un servizio sanitario che richiede una particolare capacità professionale dell'operatore economico in riferimento alla sua competenza, esperienza, affidabilità, organizzazione, flessibilità ed efficienza acquisita in tale servizio, pertanto si rende necessario selezionare operatori economici dotati di capacità tecnica-professionale idonea a garantire un adeguato livello qualitativo del servizio.

### **7.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE**

*Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice. La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.*

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1 lett. a)** deve essere posseduto:

- a. da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziate o GEIE;
- b. da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il **requisito relativo all'iscrizione** per le cooperative sociali, all'albo delle cooperative sociali di cui all'art.9 della L.381/91 di cui al **punto 7.1 lett. b)** deve essere posseduto:

- a. da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziate o GEIE;
- b. da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito di cui al precedente **punto 7.2 lett. c)** deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla mandataria.

#### **7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI**

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito** relativo all'iscrizione nel **registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura** oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1 lett. a) e b)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il **requisito** relativo all'iscrizione per le cooperative sociali, **all'albo delle cooperative sociali di cui all'art.9 della L.381/91 di cui al punto 7.1 lett. b)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito di capacità tecnica e professionale - **punto 7.2 lett. c)**, ai sensi dell'art. 47 del Codice, deve essere posseduto:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

## **8. AVVALIMENTO**

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri

soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali, di idoneità professionale o dei requisiti tecnico/professionale di natura strettamente soggettiva (ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi, oppure certificazioni di qualità).

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara, sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

Ai sensi dell'art. 89, comma 5, del Codice, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

## 9. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

Il concorrente è tenuto ad indicare nell'offerta tre subappaltatori.

È consentita l'indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti.

Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, **il divieto di subappalto**:

- l'omessa dichiarazione della terna;
- l'indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre;
- l'indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti.

Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l'**esclusione** del concorrente dalla gara.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

## 10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell'appalto e precisamente di importo pari ad **€ 5.426,00**, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a.** in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b.** fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti o in assegni circolari;
- c.** fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)
- <http://www.ivass.it/ivass/impresesp/HomePage.jsp>

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) essere intestata, **a pena di esclusione**, a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE;
- 2) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze, essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
- 3) essere prodotta in originale o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garante;
- 4) avere validità per 365 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
  - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
  - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
  - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in formato elettronico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005);
- invio in formato cartaceo, la cauzione provvisoria e la dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva qualora il concorrente, risultasse aggiudicatario dovranno essere contenute in una busta chiusa, adeguatamente sigillata, sui lembi di chiusura, con striscia di carta incollata o nastro adesivo o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni e pervenire al seguente indirizzo:

*Azienda USL della Romagna – U.O. Acquisti aziendali Viale 1° Maggio 280 – 47522 Pievesestina di Cesena (FC), entro e non oltre la data di scadenza della procedura di gara; la busta dovrà riportare esternamente le seguenti informazioni: l'oggetto della gara "Procedura aperta per l'affidamento del servizio di assistenza infermieristica a utenti minori e adulti con gravi disabilità affetti da patologie che possono comportare elevata probabilità di eventi critici sia in ambito scolastico che domiciliare per l'Azienda USL della Romagna – ambito territoriale di Rimini". Il mancato arrivo dei documenti originali entro la data di scadenza della procedura, sarà considerato elemento essenziale. In caso di invio in formato cartaceo, la Ditta deve, in ogni caso caricare a Sistema, copia scannerizzata dei suddetti documenti cartacei di cui al punto 18 del punto 14.3 dell'art. 14 del presente disciplinare.*

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il

concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

## **11. PAGAMENTO A FAVORE DELL'AUTORITÀ**

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità nazionale anticorruzione, per un importo pari ad **€ 70,00** (settanta/00) secondo le modalità di cui alla deliberazione dell'A.N.AC. n. 1377 del 21 dicembre 2016 e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

## **12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

Conformemente a quanto previsto dall'art.52 del D.Lgs. n.50/2016, l'offerta per la procedura e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relative alla procedura devono essere effettuate

esclusivamente attraverso il sistema e quindi per via telematica mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, fatto salvo i casi in cui è prevista la facoltà di invio di documenti in formato cartaceo.

L'offerta dovrà essere collocata sul Sistema dal concorrente entro e non oltre il **termine perentorio** indicato sul portale: **ore 12:00 del giorno 28/03/2018**

L'offerta è costituita da tre parti:

“A - Documentazione amministrativa”

“B - Offerta tecnica”

“C - Offerta economica”

La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle parti A e/o B, **è causa di esclusione**.

La presentazione dell'offerta mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Azienda USL ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

In ogni caso il concorrente esonera l'Azienda USL e l'Agenzia per lo Sviluppo dei Servizi Telematici (SATER/IntercentER) da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema.

È ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente. Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, l'Operatore Economico può sottoporre una nuova offerta che all'atto dell'invio invaliderà quella precedentemente inviata (funzione modifica). A tale proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti a sistema più offerte dello stesso fornitore, salvo diversa indicazione del fornitore stesso, verrà ritenuta valida l'offerta collocata temporalmente come ultima. Ad avvenuta scadenza del termine sopra indicato, non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva a quella precedente.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nei documenti di gara. Non sono accettate offerte alternative.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta economica e le altre dichiarazioni richieste potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione sul sito internet dell'Ausl Romagna.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

Il procuratore allega copia conforme all'originale della relativa procura.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità



idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 365 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima stazione appaltante e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

### 13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

Costituiscono irregolarità essenziali **non sanabili** le carenze della documentazione che non consentano l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

L'irregolarità essenziale è **sanabile** laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta (ad esempio: contributo ANAC ovvero garanzia provvisoria ovvero contratto di avvalimento, aventi data certa anteriore alla data di scadenza delle offerte).

Il mancato possesso dei prescritti requisiti **non è sanabile** mediante soccorso istruttorio e determina l'**esclusione dalla procedura di gara**.

Il simbolo "■" evidenzia le carenze che possono essere sanate ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice.

Il simbolo "►" evidenzia i casi di esclusione dalla gara.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine – non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nel medesimo termine il concorrente è tenuto a comunicare alla stazione appaltante l'eventuale volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio. In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio e, comunque, in caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

### 14. CONTENUTO DELLA PARTE "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'Operatore economico concorrente dovrà inserire a sistema i seguenti documenti amministrativi.

Tutta la documentazione richiesta deve essere singolarmente firmata digitalmente dal legale rappresentante. Si precisa che nel caso in cui l'offerta sia collocata da un soggetto differente dal Legale Rappresentante, nel corso della collocazione dell'offerta deve essere allegata copia della procura autenticata con atto notarile e firmata digitalmente:

- 1) Domanda di partecipazione;
- 2) DGUE;
- 3) Dichiarazioni integrative;
- 4) Documentazione a corredo.

#### **14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE – Allegato/Doc.6**

■ La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il modello di cui all' **'Allegato/Doc. 6'** e comunque contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

■ Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, la domanda è sottoscritta dalla mandataria/capofila.

■ Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda è sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

■ Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

a. **■ se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore del solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b. **■ se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c. **■ se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

■ Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) ■ copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore
- b) ■ copia conforme all'originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la

dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

## **14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO – DGUE – Allegato/Doc.8**

■ Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione sul sito internet dell'Ausl Romagna secondo quanto di seguito indicato.

Si riportano di seguito alcune indicazioni importanti per la compilazione del DGUE:

### **Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore**

Nel modello DGUE compreso nella documentazione di gara “Allegato/Doc. 8” disponibile sul sito web dell'Ente, questa parte è già precompilata dalla Stazione appaltante.

### **Parte II – Informazioni sull'operatore economico**

**Parte II sezione A:** il presente appalto non è riservato, pertanto il paragrafo relativo agli appalti riservati non deve essere compilato (non deve essere barrata alcuna casella);

Nel riquadro “Forma della partecipazione” devono essere specificate eventuali forme di partecipazione (raggruppamento, consorzio ecc.); in particolare in caso di raggruppamento/consorzio gli operatori economici al punto a) oltre al ruolo dovranno specificare la parte dell'appalto e la relativa descrizione che sarà eseguita dal singolo operatore; ogni operatore economico partecipante deve fornire un DGUE sulla propria situazione;

**Parte II sezione B:** replicare le informazioni per tutti i soggetti **in carica** (alla data di presentazione dell'offerta) e **abilitati ad agire come rappresentanti ivi compresi institori e procuratori;**

### **In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C**

**Parte II sezione C:** gli operatori economici devono specificare se intendono ricorrere all'istituto dell'avvalimento. Per ciascuna ausiliaria presentare un DGUE compilato nella parte II sezioni A e B, nella parte III, nella parte IV sezioni A e C e nella parte VI, inoltre:

■ dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice sottoscritta dall'ausiliario con la quale quest'ultimo si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

■ dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliario con la quale quest'ultimo attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata;

■ originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

■ PASSOE dell'ausiliario;

### **In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”**

■ dichiarazione dell'ausiliario del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, conv. in l. 122/2010)

### **Oppure**

■ dichiarazione di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero

### **In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D**

**Parte II sezione D:** il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle

prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell'art. 105 comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti. Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:

- 1) ■ DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, e alla parte VI;
- 2) ■ PASSOE del subappaltatore.

### **Parte III – Motivi di esclusione**

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D), in particolare con riferimento alle sezioni A, C e D, si specifica che le informazioni/dichiarazioni rese dal soggetto che sottoscrive l'offerta, si intendono riferite, sia a sé stesso sia - per quanto di propria conoscenza - a tutti i soggetti di cui all'art. 80 c. 3 D-Lgs. 50/2016 in carica e/o cessati e a tutti i soggetti di cui agli artt. 67 e 85 del D. Lgs. 159/2011, che devono essere menzionati nella parte II sezione B e nell'allegato D1 delle ulteriori dichiarazioni amministrative;

- Sezione C – Insolvenza, conflitti di interesse o illeciti professionali

In particolare nel riquadro riferito all'art. 80, comma 5, lett. e), (che richiama l'art. 67 e a sua volta l'art. 66 relativo alle consultazioni preliminari) indicare "NO", dal momento che l'amministrazione non ha effettuato alcuna consultazione preliminare di mercato;

- Sezione D - Altri motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale: si specifica che indicando in risposta NO, si dichiara che non sussistono i motivi di esclusione specificamente indicati;

Fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al D.lgs. 19 aprile 2017 n. 50, ciascun Operatore Economico che compila il DGUE deve allegare una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice, come indicato nel punto 14.3 del presente disciplinare.

### **Parte IV – Criteri di selezione**

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione e compila:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione B non è richiesta;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità tecnica e professionale di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;
- d) La sezione D non è richiesta.

### **Parte V – Riduzione del numero di candidati qualificati**

Non deve essere compilata

### **Parte VI – Dichiarazioni finali**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti e completa con apposita firma.

### **Il DGUE deve essere presentato:**

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

La dichiarazione relativa a tutti i soggetti (in carica o cessati) di cui all'art. 80, comma 3, del Codice è

resa senza l'indicazione del nominativo dei singoli soggetti (per l'elencazione dei soggetti cui deve essere riferita l'attestazione si richiama il Comunicato del Presidente ANAC del 26.10.2016, compatibilmente con la novella apportata al Codice dall'art. 49, comma 1 lett. b) del d.lgs. n. 56/2017). L'indicazione del nominativo dei soggetti di cui al comma 3 sarà richiesta soltanto al momento della verifica delle dichiarazioni rese.

Solo nel caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente non intenda rendere le dichiarazioni sostitutive ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell'art. 80 del Codice, detti soggetti sono tenuti a compilare in proprio la dichiarazione ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l), del Codice, allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

### **14.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE – Allegato/Doc.6**

Il concorrente rende una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, preferibilmente secondo il modello '**Allegato/Doc.6**' con la quale:

1. ■ dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
2. ■ dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
  - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
  - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta.
3. ■ accetta e sottoscrive il patto di integrità/protocollo di legalità allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 6 novembre 2012 n. 190) '**Allegato/Doc. 5**';
4. ■ dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dall'Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna, approvato con deliberazione del Direttore Generale AUSL della Romagna 56/2014 e integrato con deliberazione del Direttore Generale AUSL della Romagna 701/2014. Detto Codice di comportamento è pubblicato sul sito internet aziendale [www.auslromagna.it](http://www.auslromagna.it) - sezione "Amministrazione trasparente" (da cui può essere liberamente consultato e scaricato). Il concorrente si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.
5. ■ dichiara di essere a conoscenza della clausola sociale di riassorbimento della manodopera, come indicato all'art. 24 del disciplinare di gara;
6. ■ accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara;
7. ■ dichiara di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della Provincia di .....

**oppure**

dichiara di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della Provincia di .....

**Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"**

8. ■ dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14

dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, conv. in l. 122/2010)

**oppure**

dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero

**Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice:**

9. ■ dichiara il possesso del requisito previsto dall'art. 93, comma 7 del Codice e allega copia conforme della relativa certificazione;

10. ■ indica i seguenti dati: Sede Legale (via, n., CAP, Città), Sede Amministrativa (via, n., CAP, Città), Partita IVA/CF, PEC (posta certificata), N. Telefono/Fax Ufficio Gare, e-mail Uff.Gare, n. iscrizione CCIAA, CCNLL applicato, n. dipendenti, Ufficio Agenzia delle Entrate di riferimento, Direzione Provinciale del Lavoro di riferimento, Prefettura di riferimento, N.Posizione INPS e indirizzo sede competente, N. Posizione INAIL e indirizzo sede competente, Posizioni assicurative territoriali;

11. ■ autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;

**oppure**

non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale.

Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;

12. ■ attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

**Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267**

13. ■ in caso di ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell'art. 80, co. 5, lett. b), e dell'art. 110, comma 3 del Codice, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE indica gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, rilasciati dal Tribunale di .....; e indica di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 della legge fallimentare;

14. ■ dichiara i nominativi (nome, cognome, codice fiscale e residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 80 comma 3, compresi i soggetti cessati e i soggetti di cui alla normativa antimafia ovvero D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.. (compilare tabella).

**14.4 Documentazione a corredo**

Il concorrente allega:

14. ■ **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'ANAC relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria; in caso di subappalto qualificante anche il PASSOE dell'impresa subappaltatrice;

15. ■ documento, in originale o copia autentica, attestante **la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione** concernente **l'impegno di un fideiussore** di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;

16. ■ **ricevuta** di pagamento del contributo a favore dell' A.N.A.C. di **€ 70,00**;

17. ■ Copia del presente **disciplinare di gara e il relativo capitolato tecnico ed eventuali risposte a quesiti/chiarimenti caricati sul sistema Sater** debitamente sottoscritti dal legale rappresentante

dell'impresa o da persona dotata di idonei poteri di firma; in caso di concorrenti riuniti o consorzi si applicano le disposizione del punto 14.1. Detti documenti sono imm modificabili, e pertanto qualsiasi eventuale variazione degli stessi sono ritenute nulle e come non apposte;

**18.■ Dichiarazione per l'esclusione degli obblighi previsti dall'art. 26 del D.lgs. 81/2008 e smi (Allegato/Doc. 4)** firmato dal concorrente; in caso di concorrenti riuniti o consorzi si applicano le disposizione del punto 14.1;

**19.■ Scheda Fornitore (Allegato/Doc.10);**

**20.■ Elenco** di tutta la documentazione presentata per la parte "A" (documentazione amministrativa).

### **Documentazione ulteriore per i soggetti associati**

#### **Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane**

■ atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate, qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio;

#### **Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

■ mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell'offerta.

■ dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, c. 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

#### **Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

■ atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.

■ dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, c. 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

#### **Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**

■ dichiarazione resa da ciascun operatore economico attestante:

a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 c. 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, c. 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

#### **Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**

■ copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

■ dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;

■ dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

#### **Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

■ copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD (codice amministrazione digitale), recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

■ dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti**

■ in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD

**(o in alternativa)**

■ in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

c. le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

## 15. CONTENUTO DELLA PARTE B – OFFERTA TECNICO/ORGANIZZATIVA

► La parte “B – Offerta tecnico/organizzativa” contiene, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

- ◆ relazione tecnica/organizzativa del servizio offerto – limite massimo n. 20 fogli formato A4 – scritti fronte/retro – dimensione carattere non minore di 11 tra i seguenti: Times New Roman, Century, Comic Sans MS – totale massimo n°40 facciate compresi eventuali allegati;
- ◆ se del caso, motivata e comprovata dichiarazione in merito alle informazioni contenute nell'offerta, (con riferimento a marchi, brevetti, Know-how) che costituiscono segreti tecnici o commerciali, pertanto coperte da riservatezza. Non sono ammesse dichiarazioni generiche riguardanti l'offerta nel suo complesso, sicché l'offerente deve espressamente indicare le parti dell'offerta ritenute dal concorrente oggetto di segreto. La stazione appaltante valuta comunque discrezionalmente se consentire l'accesso alla documentazione tecnica, tenuto conto di quanto precisato all'art. 53 c. 5 D.Lgs. 50/2016;

La relazione deve contenere una proposta tecnico-organizzativa che illustri, con riferimento ai criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 17.1, gli elementi che consentano di evincere le caratteristiche qualitative del servizio, nonché gli aspetti di efficienza ed efficacia dell'assistenza da erogare ai fini della valutazione dell'offerta tecnica.

La suddetta offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche di minima stabilite nel capitolato di gara, **pena l'esclusione dalla procedura di gara**, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art.68 del Codice.



La relazione tecnica deve essere fornita su supporto informatico/file firmato digitalmente e caricata a Sistema. **Il file dovrà essere in formato PDF e/o altri formati normalmente utilizzabili con gli strumenti di Office Automation più diffusi sul mercato, con attiva la possibilità di ricerca testuale e di stampa.**

La relazione tecnica non potrà superare le 20 pagine scritte fronte/retro, dovrà essere in formato A4, la dimensione del carattere non inferiore di 11 tra i seguenti: Times New Roman, Century, Comic Sans MS - totale massimo n°40 facciate compresi eventuali allegati.

► L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

► Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 14.1.

## 16. CONTENUTO DELLA PARTE “C” – OFFERTA ECONOMICA

► L'Operatore economico dovrà inserire a sistema, **a pena di esclusione**, la parte “C – Offerta economica” compilando sia l'apposita sezione direttamente sulla piattaforma SATER, sia modello '**Allegato/Doc.7**' allegato al presente disciplinare di gara. Tutta la documentazione richiesta deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 14.1.

L'offerta economica, deve essere presentata sotto forma di ribasso sul canone posto a base di gara e su tale canone la stazione appaltante si baserà per l'aggiudicazione dell'appalto. Resta comunque inteso che il valore dell'offerta presentata è da ritenersi comprensiva di tutti i costi che l'aggiudicatario dovrà sostenere per l'attuazione ed il soddisfacimento degli obblighi assunti con la sottoscrizione di tutti i documenti di gara.

L'offerta economica contiene, in particolare, i seguenti elementi:

a) ► **la % (percentuale) di ribasso** rispetto al canone posto a base di gara, di cui all'art. 4.3 del presente disciplinare di gara;

b) ► **il ribasso in valore assoluto offerto** rispetto il canone posto a base di gara, in cifre e in lettere, con massimo due decimali;

c) ► **il canone biennale offerto** (indicare al massimo due decimali) IVA esclusa, in cifre e in lettere – tale canone dovrà essere comprensivo di tutte le eventuali spese accessorie che la ditta dovrà sostenere per l'espletamento del servizio senza nulla escludere, comprensivo altresì, di tutti gli oneri diretti o indiretti afferenti, ivi compresi assicurazioni, ogni altro istituto o indennità contrattuale dovuti al personale, ecc.;

d) ► **indicazione all'aliquota IVA %** (se presente);

e) ► la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice, già ricompresi negli importi offerti. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto. La stazione appaltante procede alla valutazione di merito circa l'adeguatezza dell'importo in sede di eventuale verifica della congruità dell'offerta;

f) ► la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice; la stazione appaltante procede alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto all'art. 97, comma 5,

lett. d) del Codice o in sede di eventuale verifica della congruità dell'offerta oppure prima dell'aggiudicazione;

► sono inammissibili le offerte economiche uguali o superiori il canone posto a base d'asta, indicato all'art. 4.2 del presente disciplinare di gara.

Al solo fine di anticipare i dati che potranno essere utili per la successiva fase di valutazione della eventuale offerta anomala, ai sensi dell'art. 97 comma 1 e 4 del D. Lgs. 50/2016, **si chiede inoltre di allegare una dichiarazione sostitutiva** di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 - sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore economico partecipante o persona dotata di idonei poteri di firma, in merito alle spiegazioni sui prezzi proposti nell'offerta che, a titolo esemplificativo e non esaustivo, possono riguardare:

- l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti e del metodo di prestazione delle opere e del servizio;
- le soluzioni tecniche adottate;
- le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori, per fornire i prodotti, o per prestare i servizi;
- l'originalità del progetto, dei lavori, delle forniture, dei servizi offerti;
- utile d'impresa
- costo del lavoro/ CCNL applicato
- costo della formazione
- eventuali altri oneri

## 17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice. La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	<b>70</b>
Offerta economica	<b>30</b>
TOTALE	<b>100</b>

### 17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Il punteggio massimo per l'offerta tecnica è di punti 70.

#### Tabella dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica

NUM.	CRITERI DI VALUTAZIONE	VALORE PONDERALE PUNTI MAX 70/100 suddivisi in:
	limite massimo n. 20 fogli formato A4 – scritti fronte/retro – dimensione carattere non minore di 11 tra i seguenti: Times New Roman, Century, Comic Sans MS – totale massimo n°40 facciate compresi eventuali allegati	

<u>1</u>	Descrizione e modalità organizzative e gestionali del servizio che il concorrente intende adottare in riferimento alle finalità e tipologia degli interventi Assistenziali Infermieristici oggetto dell'appalto	Max 10
<u>2</u>	Gestione degli avvicendamenti del personale per sostituzioni lunghe, medie, brevi, per malattie o altro e gestione delle emergenze organizzative, con l'obiettivo del mantenimento della continuità assistenziale	Max 10
<u>3</u>	Modalità di raccordo tra la ditta aggiudicataria e i vari contesti di riferimento	Max 9
<u>4</u>	Modalità di selezione del personale infermieristico	Max 8
<u>5</u>	Descrizione del piano formativo del personale	Max 8
<u>6</u>	Descrizione delle modalità di gestione del subentro	Max 7
<u>7</u>	Sistema incentivante e strategie motivazionali adottate anche ai fini del contenimento del turn-over	Max 7
<u>8</u>	Strumenti di valutazione dell'efficienza ed efficacia del servizio erogato presso gli utenti	Max 6
<u>9</u>	Soluzioni innovative del servizio	Max 5
<b>Tot.</b>		<b>70</b>

#### **17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA**

La mancata presentazione della documentazione tecnica comporta l'esclusione dalla gara. La carenza sostanziale della documentazione tecnica presentata, che non consenta la valutazione tecnico-qualitativa in relazione ad uno o più criteri di valutazione sopraindicati, rilevata motivatamente dalla Commissione giudicatrice, comporta la non attribuzione del relativo punteggio.

La Commissione potrà eventualmente invitare le imprese concorrenti a fornire chiarimenti in ordine alla documentazione e dichiarazioni presentate nell'ambito degli elaborati tecnici, nel rispetto della par condicio tra i concorrenti.

I punteggi qualitativi verranno attribuiti, per ciascuna offerta tecnica, secondo la seguente formula:

$$P(i) = \Sigma [W_n * V(i)_n]$$

dove:

P(i) = punteggio/valutazione dell'offerta i-esima;

$\Sigma$  = sommatoria.

W<sub>n</sub> = valore ponderale riferito al n-esimo criterio oggetto di valutazione;

V(i)<sub>n</sub> = coefficiente attribuito dalla commissione al criterio (n) dell'offerta (i) variabile tra 0 e 1 sulla base del giudizio (vedi Tabella A);

La determinazione dei coefficienti V(i)<sub>n</sub> per ogni criterio, avverrà attraverso l'attribuzione collegiale da parte della Commissione dei giudizi sotto riportati che verranno graduati in relazione ai principi di efficienza, efficacia ed appropriatezza:

Tabella A)

GIUDIZIO	OTTIMO	PIU' CHE ADEGUATO	ADEGUATO	INSUFFICIENTE	NON ADEGUATO
Valore V(a) <sub>i</sub> assegnato	1,00	0,75	0,50	0,25	0,00

I punteggi saranno apprezzati al secondo decimale per troncamento.

**La Commissione Giudicatrice esprimerà collegialmente sintetiche motivazioni esplicative in merito alle valutazioni espresse** di natura logico-argomentativa, al fine di consentire di comprendere la determinazione della valutazione stessa; solo nel caso in cui l'assegnazione del giudizio non fosse unanime, si procederà a calcolare la media dei giudizi espressi dai diversi commissari.

- Determinazione delle offerte inappropriate (o appropriate), a tal fine:
  - verrà moltiplicato il coefficiente - variabile tra zero (0) e uno (1) – assegnato dalla commissione, per il valore ponderale riferito all'elemento/criterio oggetto di valutazione (W), quindi
  - saranno sommati tutti i punteggi parziali ottenuti riferiti ai singoli elementi/criteri di valutazione del merito tecnico/qualitativo;
  - sarà applicata la soglia minima di sbarramento per le offerte che, abbiano conseguito un punteggio inferiore a 36/70. **Solo le offerte risultanti appropriate (con punteggio uguale o superiore a 36/70) saranno ammesse alle successive fasi di gara.**
- Assegnazione del coefficiente riparametrato (VR). Solo per le offerte risultate appropriate si procederà alla riparametrazione dei coefficienti assegnati dalla commissione, pertanto per ogni criterio (n) si provvederà ad attribuire 1 al miglior coefficiente assegnato e ad elevare i restanti coefficienti con la seguente formula:

$$VR = 1 * Vi / Vmax$$

dove:

- Vi = coefficiente assegnato dalla commissione al concorrente iesimo
- Vmax = miglior coefficiente assegnato dalla commissione
- VR = coefficiente riparametrato
- Determinazione del punteggio parziale, per ciascun criterio oggetto di valutazione, verrà moltiplicato il coefficiente (VR) - variabile tra zero (0) e uno (1) - di cui al precedente punto, per il valore ponderale riferito al criterio oggetto di valutazione (W).
- Determinazione del punteggio complessivo, (P) derivante dalla somma di tutti i punteggi parziali ottenuti, riferiti ai singoli elementi/criteri di valutazione del merito tecnico/qualitativo.

Determinato il punteggio complessivo, la stazione appaltante prosegue sulla base delle valutazioni/operazioni compiute dalla commissione giudicatrice all'espletamento delle operazioni di gara successive, e dunque all'apertura offerte economiche e alla conseguente attribuzione del punteggio relativo all'elemento prezzo.

### 17.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

**Ai fini dell'aggiudicazione si farà riferimento alla percentuale % di ribasso offerto sul canone**

**biennale posto a base d'asta**, risultante dall'offerta economica di cui all'Allegato/Doc.7".  
Il punteggio massimo per l'offerta economica è di punti 30.  
Il punteggio relativo al prezzo verrà assegnato in base alla seguente formula di tipo non lineare:

$$V_i = (R_i/R_{max})^\alpha$$

Dove

**V<sub>i</sub>** = Coefficiente relativo all'offerta (i) da moltiplicare per il punteggio massimo attribuibile all'elemento prezzo

**R<sub>i</sub>** = ribasso % offerto dal concorrente i-esimo(i). Per il concorrente che offre il maggiore ribasso **V<sub>i</sub>** assume il valore di 1.

**R<sub>max</sub>** = ribasso % dell'offerta più conveniente

**α = 0,4**

#### **17.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI FINALI**

Il servizio sarà aggiudicato al concorrente che, a seguito della somma dei punteggi attribuiti (prezzo + qualità) avrà conseguito il punteggio più alto.

### **18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA PARTE “A” – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

Nella data indicata sul portale Sater, presso la sede dell'U.O. Acquisti Aziendali della Romagna – Viale 1° Maggio, 280 – 47522 Pievesestina di Cesena,- 1° piano sala B edificio B -, il soggetto che presiede la gara dichiarerà aperta la seduta pubblica procedendo alla verifica della ricezione delle offerte collocate a sistema.

Successivamente procederà allo sblocco e all'esame della documentazione amministrativa, allegata in fase di sottomissione dell'offerta.

A tale seduta potrà partecipare il legale rappresentante/procuratore dell'impresa interessata oppure persona munita di specifica delega (a cui deve essere allegata una copia di un documento di identità in corso di validità del delegante). Solo in caso di sopravvenute modifiche della data indicata sul portale, questa verrà tempestivamente comunicata tramite il Sistema e apposito avviso pubblicato sul sito: <https://amministrazionetrasparente.auslromagna.it/pubblicita-legale/gare>; a tal fine, i partecipanti sono invitati a controllare giornalmente detto profilo committente.

Il seggio di gara procederà, nella prima seduta, a verificare la ricezione delle offerte collocate a Sistema. Successivamente procederà allo sblocco e all'esame della parte “A” - documentazione amministrativa, allegata in fase di sottomissione dell'offerta.

Successivamente l'U.O. Acquisti Aziendali procederà a:

- a)** effettuare eventuali approfondimenti sulla conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare effettuando, se del caso, i controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti in merito all'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice, nonché alla sussistenza dei requisiti di idoneità, capacità tecnica professionale di cui al precedente articolo 7;
- b)** attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente articolo 13;
- c)** redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d)** adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice; di tale informazione sarà contestualmente dato avviso ai concorrenti a mezzo Pec all'indirizzo comunicato in fase di registrazione.

Si precisa che, ai fini delle attività di cui al precedente punto a), la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e tecnica-professionale avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass. I requisiti speciali di partecipazione di cui al punto 7 sono comprovati attraverso la documentazione ivi indicata, che dovrà essere inserita dai concorrenti nel sistema AVCpass.

## **19. COMUNICAZIONI E ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE DI GARA**

### **A) Comunicazioni ex art. 76 D.Lgs. 50/2016**

Tutte le comunicazioni in ottemperanza all'art. 76 del D. Lgs. 50/2016 sono effettuate, da parte della stazione appaltante, mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato in sede di presentazione dell'offerta.

In particolare, entro 5 giorni dall'adozione del provvedimento formale la stazione appaltante comunica:

1. l'esclusione agli offerenti esclusi;
2. l'aggiudicazione definitiva, all'aggiudicatario, a quello che segue in graduatoria, a tutti i partecipanti ammessi e a tutti gli esclusi che abbiano impugnato l'esclusione o che siano ancora nei termini per farlo, nonché a coloro che hanno impugnato il bando, se dette impugnazioni non siano state ancora respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva. Tali informazioni saranno pubblicate anche nel profilo del committente (<https://amministrazionetrasparente.auslromagna.it/pubblicita-legale/gare>);
3. unitamente alla comunicazione di cui al punto precedente, la stazione appaltante trasmette i seguenti atti:
  - determinazione di aggiudicazione definitiva;
  - verbali delle sedute pubbliche;
  - verbale della commissione giudicatrice;
4. nella comunicazione di cui al punto 2 è altresì indicata la scadenza del termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9, D.Lgs. 50/2016 per la stipulazione del contratto e per l'eventuale esecuzione anticipata in via d'urgenza del contratto, che verrà richiesta qualora la mancata esecuzione immediata della prestazione oggetto dell'appalto determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari;
5. la decisione della stazione appaltante di non aggiudicare l'appalto;
6. la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario a tutti i soggetti indicati al precedente punto 2).

### **B) Accesso alla documentazione di gara**

Il diritto di accesso agli atti della presente procedura è disciplinato dagli artt. 22 e ss. della L. 241/1990 e s.m.i. e dall'art. 53 del D.Lgs. 50/2016. In particolare, ai sensi dell'articolo 53 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016, la documentazione di gara è ostensibile ai partecipanti solo al momento dell'approvazione da parte della stazione appaltante del provvedimento di aggiudicazione definitiva.

La stazione appaltante accorda l'accesso nel rispetto dell'art. 3 D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 - "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi". Pertanto, i partecipanti alla gara devono di norma presentare istanza scritta di accesso alla stazione appaltante, secondo le modalità previste dalla Legge 241/1990 e relativo Regolamento (D.P.R. 184/2006).

In ogni caso, la stazione appaltante valuta discrezionalmente se l'accesso alla documentazione richiesta sia ammissibile, tenuto conto di quanto stabilito dalla L. 241/1990 e s.m.i., dall'art. 53 del D.Lgs. 50/2016 e dal D.P.R. 184/2006.

## 20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte e sarà composta da 3 o 5 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice.

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti e può fornire ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte. La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

## 21. APERTURA DELLE PARTI "B" e "C" VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ed ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la commissione giudicatrice procederà in una o più sedute riservate allo sblocco delle "buste" contenenti le offerte tecniche caricate a sistema, alla loro valutazione e all'attribuzione dei punteggi tecnici secondo i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al RUP o apposito servizio che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La commissione non procederà alla apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

**Saranno esclusi dalla gara e, pertanto, non si procederà all'apertura della loro offerta economica, i concorrenti il cui punteggio tecnico non superi la soglia indicata al precedente punto 17.2.**

Terminati i lavori della Commissione giudicatrice, gli operatori economici sono convocati in seduta pubblica, per la comunicazione dei punteggi di qualità ottenuti e per lo sblocco delle parte "C" - Offerta economica. La data e orario della seduta pubblica in oggetto è comunicata agli operatori economici ammessi mediante comunicazione tramite sistema Sater con almeno tre (3) giorni di anticipo rispetto alla data fissata.

In occasione di detta seduta pubblica, il Presidente del seggio di gara o della Commissione Giudicatrice:

- dichiara l'eventuale inidoneità delle offerte tecniche presentate e pertanto la loro esclusione dalla gara; relativamente alle restanti offerte tecniche idonee, dà lettura dei punteggi attribuiti dalla commissione giudicatrice relativamente al merito tecnico/qualitativo;
- procede all'apertura/sblocco delle offerte economiche (parte "C"), verifica la presenza della documentazione richiesta, contrassegna la documentazione prodotta, e quindi dà lettura dell'offerta;
- procede alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 17.3 e all'attribuzione dei punteggi complessivi, sommando i punteggi attribuiti all'offerta economica e quelli attribuiti all'offerta tecnica (punto 17.4);

- redige la graduatoria e formula la proposta di aggiudicazione al concorrente che ha presentato l'offerta più conveniente ex art. 95 comma 3 del Codice, fatta in ogni caso salva la verifica di anomalia ex art. 97 comma 3 del Codice D.Lgs. 50/2016 e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa;
- adotta ogni altro eventuale provvedimento necessario, presupposto, connesso e/o consequenziale.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 23.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al *RUP o apposito ufficio-servizio* - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

## 22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice (a tal fine il calcolo sarà effettuato prendendo a riferimento il punteggio tecnico riparametrato e quello economico) e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, con il supporto della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede al concorrente, tramite il Sistema la presentazione, per iscritto e sempre tramite il Sistema/PEC, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può richiedere, anche mediante



audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine di n. 5 giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP esclude, ai sensi dell'art. 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

### **23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Nel caso in cui entro i termini previsti dall'art. 72 "Responsabilità dei controlli" del D.P.R. 445/2000 non siano pervenute da parte delle amministrazioni pubbliche competenti tutte le risposte agli accertamenti in merito alla veridicità delle dichiarazioni relative ai requisiti richiesti, pena esclusione, sarà facoltà dell'amministrazione procedere alla stipulazione del contratto, sottoponendolo alla

condizione risolutiva ex legge, qualora, in esito alle verifiche in corso, risultasse la sussistenza, in capo all'aggiudicatario, di una causa di esclusione previste dalla normativa. In tal caso l'aggiudicatario rinuncia a qualsiasi risarcimento inerente al contratto, salvo il pagamento delle prestazioni fino a quel momento eseguite.

Il contratto stipulato successivamente alla esecuzione anticipata ratifica tale fase, producendo effetti ed essendo decorrente, dalla data di effettivo avvio dell'esecuzione.

Qualora il contratto, per motivi espressi in apposito provvedimento, non possa poi addivenire a formale stipula, il committente corrisponderà il corrispettivo emergente dalla procedura di gara, corrispondente alle attività svolte, ai sensi dell'art. 32, c. 8, D.Lgs. 50/2016.

Laddove l'aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, la stazione appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all'aggiudicatario (ai sensi dell'art. 1, comma 52 della l. 190/2012 e dell'art. 92, commi 2 e 3 del d.lgs. 159/2011).

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni *[la stazione appaltante può stabilire un termine diverso]* dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

**Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese** contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Le cessioni di azienda e gli di trasformazione, fusioni e scissioni relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici, sono ammesse nei limiti e con le modalità previste dall'art. 106 D.lgs. 50/2016.

oo

In seguito all'adozione dell'atto di aggiudicazione, e comunque ai fini della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'obbligo di trasmettere alla stazione appaltante via PEC/mail, entro 20 gg. dalla richiesta, la seguente documentazione:

#### A) Garanzia definitiva

Ai sensi dell'art. 103 D.Lgs. 50/2016, l'aggiudicatario deve costituire, con le modalità di cui all'art.93 cc. 2 e 3, una garanzia definitiva, sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% dell'importo contrattuale al netto dell'IVA. In caso di aggiudicazione con ribassi maggiori al 10% la garanzia definitiva è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso è maggiore al 20% l'aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso, ai sensi dell'art. 103 c.1. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 93 c.7 D.Lgs. 50/2016 per la garanzia provvisoria.

Ai sensi dell'art. 103 la garanzia definitiva deve espressamente prevedere:

- la clausola cosiddetta di "pagamento a semplice richiesta" obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta scritta del committente ad effettuare il versamento della somma richiesta entro 15 giorni, anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa;
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto di cui all'art. 1944, c. 2, c.c.;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c. 2, c.c.;

A norma dell'art. 103 c.3 D.Lgs. 50/2016, la mancata costituzione della garanzia determina l'annullamento dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, nonché la conseguente aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del servizio ai sensi dell'art. 103 comma 5 del D.lgs. 50/2016. Lo svincolo della quota residua finale avviene automaticamente dopo 12 mesi dalla conclusione del servizio ovvero, se precedente, alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione finale.

#### B) Documentazione antimafia

L'aggiudicazione e l'eventuale stipula contrattuale sono condizionate agli esiti dell'accertamento da parte della stazione appaltante dell'insussistenza di cause impedienti in capo all'operatore economico aggiudicatario previste dalla L. 55/90, dal D.Lgs. 490/94, dal D.Lgs. 159/2011 e dal D.Lgs. 153/2014 in tema di antimafia.

#### C) Tracciabilità dei flussi finanziari

Deve essere compilato e consegnato alla stazione appaltante il modulo che contenga i dati necessari all'adempimento dell'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, L. 13/08/2010, n. 136 ed agli artt. 6 e 7 del D.L. n. 187 del 12.11.2010 (convertito con modificazioni nella Legge 17 dicembre 2010, n. 217) ossia gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato al presente appalto, acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane Spa, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

#### D) Mandato di rappresentanza / atto costitutivo. (In caso di RTI o consorzi)

Deve essere prodotta **copia autentica del mandato speciale** irrevocabile con rappresentanza all'impresa capogruppo, ovvero dell'atto costitutivo del consorzio, ove non prodotto in sede di presentazione dell'offerta per essere il RTI o il consorzio non ancora costituito al momento dell'offerta. Nel contratto di mandato deve essere inserita la clausola che prevede l'obbligo del rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 in ordine a tutti i movimenti finanziari ed a tutte le transazioni relativi alla fornitura in oggetto intercorrenti fra le varie imprese raggruppate.

- la documentazione di cui alle precedenti lett. B) e C) devono essere prodotte da tutte le imprese raggruppate ovvero sia da tutte le imprese consorziate sia dal consorzio;
- la documentazione di cui al precedente punto A) deve essere prodotta dall'impresa mandataria o dal consorzio.

Fatte salve le conseguenze di ordine penale, in caso di carente, irregolare o intempestiva presentazione dei documenti prescritti, ovvero di non veridicità delle dichiarazioni rilasciate, di mancati adempimenti connessi e conseguenti all'aggiudicazione, la medesima sarà annullata e il servizio sarà affidato al concorrente che segue in graduatoria, fatti salvi i diritti al risarcimento di tutti i danni e delle spese derivanti dall'inadempimento.

In seguito all'adozione dell'atto di aggiudicazione, e comunque ai fini della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'obbligo di trasmettere alla stazione appaltante via PEC/mail, entro 30 gg. dalla richiesta:

*E) Rimborso delle spese di pubblicità*

Le spese relative alla pubblicazione del bando, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016, sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante. L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 3.473,33. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

*F) Polizza assicurativa per responsabilità civile*

Tale documento attestante l'operatività della copertura assicurativa di cui all' art. 13 del capitolato tecnico e d'oneri, per responsabilità civile per danni a terzi (RCT/RCO) a copertura di tutti i danni provocati, nello svolgimento del servizio in oggetto, dagli operatori adibiti dall'impresa al servizio stesso, per tutta la durata del contratto.

*H) Elenco del personale*

L'elenco del personale utilizzato per l'esecuzione del servizio, dal quale si evinca il possesso della qualifica e del titolo di studio, da comunicarsi comunque entro 15 giorni prima dell'avvio del servizio.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. Codice Antimafia).

Laddove l'aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, la stazione appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all'aggiudicatario (ai sensi dell'art. 1, comma 52 della l. 190/2012 e dell'art. 92, commi 2 e 3 del d.lgs. 159/2011 n. 159).

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente

accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, co. 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, co. 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare, nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del codice, la garanzia definitiva, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal medesimo articolo.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 co. 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici, sono ammesse nei limiti e con le modalità previste dall'art. 106 D.Lgs. 50/2016.

#### **24. CLAUSOLA SOCIALE**

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

A tal fine, l'elenco del personale attualmente impiegato dall'operatore economico esterno esecutore del servizio è riportato nell' **"Allegato/Doc. 9"**.

#### **25. SICUREZZA SUL LAVORO**

##### ***Cooperazione e coordinamento ai fini della eliminazione/riduzione dei rischi da interferenze***

L'Offerente è tenuto ad osservare tutte le norme di legge che regolano la previdenza e l'assistenza sociale e al rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, protezione ed igiene dei lavoratori e deve aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii..

Al presente è allegato un documento redatto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. che descrive i rischi specifici dell'Azienda e le regole generali di comportamento da adottarsi negli ambienti dell'Azienda medesima. Inoltre, ove dovuto, sono analizzate le interferenze attese ed indicate le relative misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi da interferenza.

Tale documento deve essere compilato compiutamente in tutte le sue parti dagli Offerenti, eventualmente integrato da informazioni allegate, solo se strettamente pertinenti all'attività da svolgere presso gli ambienti del Committente per lo specifico contratto; infine sottoscritto dal datore di lavoro (ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.) e consegnato quale parte integrante della documentazione di gara.

L'Offerente ha, in ogni caso, la possibilità di proporre modifiche a quanto contenuto nel documento di cui sopra, sia in termini di analisi che di soluzioni evidenziandone chiaramente contenuti e motivazioni.

A seguito dell'aggiudicazione, nel caso in cui il Fornitore in fase di offerta non abbia presentato proposte integrative per meglio garantire la sicurezza del lavoro o non offra servizi aggiuntivi per i quali sia necessario valutare ulteriori misure per la gestione delle interferenze, il documento diviene parte integrante del contratto in oggetto.

Tenuto conto delle esigenze di dinamicità del documento, in fase di esecuzione del contratto, il Committente ed il Fornitore si devono ritenere impegnati a comunicare reciprocamente eventuali variazioni che potrebbero insorgere rispetto ai contenuti dello stesso. Nel caso fossero ravvisate criticità o interferenze non preventivamente considerate, sia dal Committente sia dal Fornitore, il documento dovrà essere riformulato con le specifiche integrazioni.

Il Committente, in fase di espletamento del contratto, ha facoltà di controllare, in base alla propria organizzazione, la puntuale osservanza delle misure di prevenzione e protezione definite. In caso di non osservanza delle regole stabilite il Committente potrà imporre al Fornitore la temporanea sospensione dell'attività in corso fino all'avvenuto adeguamento.

Ai fini di quanto stabilito dall'art. 26, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. si precisa che i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni, in rapporto all'affidamento delle attività previste dal presente disciplinare sono pari a 0,00 .

### ***Oneri sicurezza propri***

Ai sensi dell'art. 95 comma 10 e dell'art. 97 comma 5 del D. Lgs. 50/2016, la Ditta partecipante dovrà indicare (nella busta C dell'offerta economica) i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, i quali devono risultare congrui rispetto all'entità ed alle caratteristiche della fornitura/servizio.

La mancata indicazione di tali costi è valutata quale grave inadempimento dell'art. 1176 c.c.

Si precisa che il costo della sicurezza, riguardante i rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici, attiene, a titolo esemplificativo, ai costi scaturenti:

- dall'effettuazione della sorveglianza sanitaria ove previsto;
- dalla fornitura ai lavoratori dei necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale;
- dall'effettuazione dell'attività di informazione, formazione ed addestramento dei lavoratori;
- dalla predisposizione delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza;
- dalla redazione del documento di valutazione dei rischi;
- dai provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- dall'adozione delle misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave immediato;
- dall'obbligo di munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- dagli obblighi di riunioni periodiche previste dalla normativa sulla sicurezza;
- dall'aggiornamento delle misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione della protezione.

## **26. CONOSCENZA E ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI PARTICOLARI**

L'assunzione dell'appalto di cui al presente documento da parte dell'impresa equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di pubblici servizi e commesse pubbliche. L'impresa è tenuta in ogni caso ad osservare le istruzioni e gli ordini impartiti dalla stazione appaltante.

In particolare, l'impresa, all'atto della firma del contratto, accetta specificatamente per iscritto, a norma degli articoli 1341 e 1342 del c.c., tutte le clausole contenute nelle suddette disposizioni di legge nonché quelle contenute nel presente disciplinare. Inoltre, tale assunzione implica la perfetta conoscenza di

tutte le condizioni locali, ed in generale di tutte le circostanze, di tipo generale e particolare, che possano aver influito sul giudizio dell'impresa circa la convenienza di assumere l'appalto, anche in relazione alla prestazione da rendere ed ai prezzi offerti. Per l'impresa, l'assunzione dell'appalto implica l'adozione dei conseguenti piani attuativi, e di questi – unitamente agli obblighi in tema di sicurezza, condizioni di lavoro, previdenza ed assistenza - deve tenere debitamente conto nella preparazione della propria offerta.

## **27. FORO COMPETENTE**

Per ogni controversia concernente l'interpretazione, applicazione od esecuzione del futuro contratto è esclusivamente competente il foro presso cui ha sede l'AUSL committente.

## **28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi dell'art. 13, c. 1, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della presente procedura di gara è operato nel rispetto della privacy e degli obblighi di riservatezza. Il trattamento dei dati si svolge nel rispetto dei diritti delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

### Finalità e modalità del trattamento

Il trattamento dei dati è finalizzato all'espletamento della procedura di gara, nonché delle attività ad essa correlate e/o conseguenti e/o imposte dalla normativa vigente. In relazione alla descritta finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette, e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi. I dati possono essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura per l'affidamento della fornitura oggetto di gara; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria, fermo restando quanto previsto dal presente documento.

### Comunicazione e diffusione

La comunicazione e la diffusione dei dati possono avvenire solo se previste da norme di legge o di regolamento o, qualora risultino necessarie, per lo svolgimento di attività istituzionali e più precisamente nei confronti di:

- altre amministrazioni pubbliche, i cui dati possono essere comunicati per adempimenti procedurali;
- autorità giudiziaria che ne faccia richiesta;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa;
- legali incaricati per la tutela della stazione appaltante in sede giudiziaria;
- soggetti pubblici o privati con cui si intrattengono rapporti per la fornitura di beni, servizi, o di prestazioni sanitarie, ivi compresi quelli che svolgono attività strettamente correlate all'esercizio di professioni sanitarie o che gestiscono reti informatiche, nonché associazioni od organizzazioni di volontariato;
- personale interno od esterno all'amministrazione che ricopre il ruolo di “responsabile” o di “incaricato” del trattamento;
- negli altri casi previsti dalla legge o da regolamenti.

### Titolare

Per la presente gara il titolare del trattamento dei dati è l'Azienda USL della Romagna, legalmente

rappresentata dal Direttore Generale *pro-tempore*, con sede legale in via de Gasperi, 8 - Ravenna. Il Responsabile del trattamento dei dati è individuato, con delibera n. 343 del 15/07/2016 nel Direttore dell'UO Acquisti Aziendali.

Diritti dell'interessato

A seguito del trattamento dei dati, si possono esercitare i diritti previsti dall'art. 7 D.Lgs. 196/03; Più precisamente, l'interessato può conoscere i dati trattati, nonché può richiedere l'aggiornamento, la rettificazione e, ove abbia interesse, l'integrazione nonché le altre prerogative previste dalla legge.

**29. NORME DI RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare si intendono richiamati:

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. "Codice dei Contratti Pubblici";
- il codice civile;
- la normativa vigente in tema di attività contrattuale.

Il Responsabile del procedimento  Dott.ssa Carlotta Damerini	U.O. ACQUISTI AZIENDALI  IL DIRETTORE  Dott.ssa Annarita Monticelli
L'OPERATORE ECONOMICO Letto, approvato e sottoscritto per accettazione: (Timbro e firma del legale rappresentante)  _____	

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, quale procuratore e legale rappresentante dell'Operatore Economico, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole del presente documento e degli allegati ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c. c., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e i patti ivi contenuti, nessuno escluso od eccezzuato ed accetta e specificatamente sottoscrive le clausole di cui agli artt. 4-7-10-14-15-16-17-22-23-24-27

L'OPERATORE ECONOMICO  
Letto, approvato e sottoscritto per accettazione:  
(Timbro e firma del legale rappresentante)  
  
\_\_\_\_\_